

Comune di Villa d'Almè

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 15/11/2001

REDATTA DA Vittorio Orsini	VERIFICATA DA Eugenio Cavagnis	APPROVATA DA
Emissione del 5 Settembre 2001		File: C4271A01 Villa Regolamento.doc

S o m m a r i o

1	CRITERI GENERALI	6
2	DEFINIZIONI	6
3	OBBLIGO DI IMMISSIONE IN FOGNATURA	8
4	SCARICHI IN ZONE NON SERVITE DA FOGNATURA	8
5	IMPIANTI INDIVIDUALI DI DEPURAZIONE – SCARICO IN SOTTOSUOLO	9
6	SCARICHI VIETATI	10
7	AVVISO DI ENTRATA IN SERVIZIO DELLA PUBBLICA FOGNATURA	11
8	TERMINE PER L'ALLACCIAMENTO DEI FABBRICATI PREESISTENTI	11
9	RICOSTRUZIONE DI CONDOTTI DI FOGNATURA O COSTRUZIONE EX NOVO DI CONDOTTI DI FOGNATURA IN PARALLELO O A SOSTITUZIONE DI ROGGE ESISTENTI.	11
10	ONERE D'ALLACCIAMENTO IN SEDE STRADALE E SPESE RELATIVE	12
11	IMMISSIONE DURANTE LA COSTRUZIONE DI NUOVI FABBRICATI	12
12	COSTRUZIONE DI FOGNATURA SU SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEI PROPRIETARI	12

13	PROPRIETÀ DELLE TUBAZIONI	12
14	AERAZIONE DELLE FOGNATURE	13
15	DOMANDA D'ALLACCIAMENTO – PROGETTO DELLA CANALIZZAZIONE INTERNA E DELL'ALLACCIAMENTO	13
16	VISITA TECNICA D'UFFICIO	14
17	ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI	14
18	RIPARAZIONI DEI CONDOTTI D'ALLACCIAMENTO E SPESE RELATIVE	15
19	STRADE PRIVATE	15
20	PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI IMPIANTI INTERNI DEI FABBRICATI	16
<i>20.1</i>	<i>MATERIALI DELLE TUBAZIONI – DISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI</i>	<i>16</i>
<i>20.2</i>	<i>SEPARAZIONE DEI CONDOTTI DI ACQUE NERE DA QUELLI DI ACQUE BIANCHE</i>	<i>17</i>
<i>20.3</i>	<i>INTRODUZIONE DEL SISTEMA CON FOGNATURE SEPARATE NELLA RETE COMUNALE</i>	<i>17</i>
<i>20.4</i>	<i>PARTICOLARITÀ DELL'IMPIANTO INTERNO, IN CORRISPONDENZA DELL'ALLACCIAMENTO CON LA FOGNATURA</i>	<i>18</i>
<i>20.5</i>	<i>SCARICHI A QUOTA INFERIORE A QUELLA DEL PIANO STRADALE – IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO</i>	<i>18</i>
<i>20.6</i>	<i>SIFONI IN CORRISPONDENZA DEGLI APPARECCHI DI VENTILAZIONE SECONDARIA</i>	<i>20</i>
<i>20.7</i>	<i>DOCCIONI DEI PLUVIALI</i>	<i>20</i>
<i>20.8</i>	<i>FOSSE IMHOFF E DISPOSITIVI ANALOGHI</i>	<i>20</i>
21	TERMINI PER ATTIVAZIONE DELLO SCARICO	21
22	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	21

23	REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	22
24	MODIFICHE DEI PROCESSI PRODUTTIVI RISPETTO ALL'AUTORIZZAZIONE	22
25	VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE	23
26	CONTROLLI ED ISPEZIONI	23
27	RETI INTERNE DI FOGNATURA	24
28	ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA DELLE RETI PROVENIENTI DALL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO	25
29	TRATTAMENTO DELLE ACQUE DEFLUENTI DALLE RETE INTERNA DI FOGNATURA	26
30	STRUMENTI DI MISURA	26
31	TABELLA DEI LIMITI DI ACCETTABILITÀ	26
32	DEROGHE AI LIMITI DI ACCETTABILITÀ	27
33	REVOCHE	28
34	SOSTANZE NON PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 152/1999	28
35	REGOLARITÀ DELLO SCARICO	28
36	SANZIONI	29
37	LEGISLAZIONE GENERALE DI RIFERIMENTO	29
38	NORME ABROGATE	29
39	TERMINI PER L'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA	29

40 TERMINI PER ADEGUAMENTO PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	29
41 VALIDITÀ TERRITORIALE	29

Allegati tecnici:

1. Schema di allacciamento alla fognatura servita da depuratore;
2. Schema di allacciamento alla fognatura non servita da depuratore;
3. Schema di smaltimento in sottosuolo, vassoio assorbente + sub irrigazione e pozzo perdente;
4. Schema smaltimento in sottosuolo tipo sub irrigazione;
5. Particolare tecnico sub irrigazione in sottosuolo;
6. Particolare tecnico sub irrigazione in sottosuolo con tubo di scarico;
7. Particolare tecnico sub irrigazione in sottosuolo con doppia tubazione di scarico;
8. Pianta e sezione fossa imhoff;
9. Allacciamento tipo con tubazione in gres o PVC. alla fognatura comunale pozzetto interno;
10. Allacciamento tipo con tubazione in gres o PVC alla fognatura comunale pozzetto esterno;
11. Pianta e sezione fossa tradizionale;
12. Pozzetto ispezione industriale;
13. Cameretta tipo con possibilità di alloggiarvi un campionatore automatico;
14. Pianta-sezione vassoio assorbente.

SEZIONE I

1 CRITERI GENERALI

Il Presente regolamento disciplina l'uso della pubblica fognatura per tutti gli scarichi di "acque reflue domestiche", "acque reflue industriali" e "acque reflue urbane".

In caso di necessità, come nel caso dell'emanazione di nuove normative o aggiornamenti di normative esistenti, il presente regolamento potrà essere integrato ed aggiornato alle nuove esigenze.

Costituisce vincolo per le singole e specifiche competenze sia per l'Ente pubblico che per le singole utenze.

2 DEFINIZIONI

"acque reflue domestiche" acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

"acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

"acque reflue urbane" acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

"agglomerato": area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso punto di scarico finale.

"fanghi": i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

“inquinamento”: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque.

“rete fognaria”: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

“scarico”: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

“acque di scarico”: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.

“trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del presente regolamento.

“trattamento primario”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico ovvero chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD₅ delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50%.

“trattamento secondario”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/99 e successive modifiche

“stabilimento industriale”: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzo delle sostanze di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/99 e successive modifiche, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.

“valore limite di emissione”: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.

3 OBBLIGO DI IMMISSIONE IN FOGNATURA

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 62/85 è obbligatorio l'allacciamento alla pubblica fognatura. L'obbligo esiste per tutti gli scarichi di acque reflue domestiche anche se provenienti da insediamenti di tipo produttivo, localizzati all'interno dell'area urbana dichiarata servita dalla fognatura con deliberazione del Consiglio Comunale.

Per i fabbricati esistenti o che sorgeranno all'interno del perimetro della zona servita dalla pubblica fognatura è vietata la costruzione di impianti individuali di smaltimento delle acque nere.

In tale zona è pure vietata l'immissione di acque nere in canali, rogge, torrenti, fiumi e qualsiasi altro corpo idrico non menzionato siano essi pubblici o privati.

Può essere ammessa l'immissione delle sole acque bianche entro corpi d'acqua superficiali o nel sottosuolo, qualora la capacità del vaso ne permetta lo smaltimento con la massima sicurezza.

In ogni caso dette acque non dovranno provenire dal dilavamento di superfici inquinate.

Per l'immissione nelle rogge di proprietà, oltre alla qualità dell'acqua immessa, dovranno essere rispettate le richieste del proprietario sulle modalità di utilizzo del vaso.

4 SCARICHI IN ZONE NON SERVITE DA FOGNATURA

Lo smaltimento autonomo delle acque reflue domestiche è ammesso esclusivamente al di fuori della zona dichiarata servita dalla pubblica fognatura.

L'adozione dei sistemi individuali di depurazione sarà esaminata caso per caso dall'Ufficio Tecnico.

Per le nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni che richiedono il rilascio di Concessione Edilizia questa sarà comprensiva dell'autorizzazione allo scarico con recapito diverso dalla pubblica fognatura.

Per scarichi in corpo d'acqua superficiale l'autorizzazione è di competenza della Provincia di Bergamo alla quale deve essere inoltrata la domanda.

Per gli scarichi di acque domestiche rientranti nella categoria A dell'art. 1 della LR 62/85 è vietato il recapito in corpi d'acqua superficiale.

Sono ammessi i pozzi perdenti, anche se è sempre consigliato, dove possibile, adottare il sistema di sub-irrigazione.

Lo smaltimento in sottosuolo, qualunque sia il sistema adottato, dovrà garantire gli obiettivi previsti dalla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 04/02/1977 (GU 21/02/1977 S.O.).

Lo scarico sul suolo è da intendersi come forma transitoria, con l'obbligo di disattivazione nel momento in cui si renderà possibile l'allacciamento alla fognatura comunale.

5 IMPIANTI INDIVIDUALI DI DEPURAZIONE – SCARICO IN SOTTOSUOLO

Per i casi previsti dal precedente articolo, prima dello smaltimento, le acque nere dovranno essere depurate in impianti, che permettano il rispetto dei limiti e le disposizioni dettate dal D.Lgs 152/99 e successive modifiche e dalla Legge Regionale 62/85.

L'adozione dei sistemi individuali di depurazione, sarà esaminata caso per caso dall'Ufficio Tecnico del Comune che si regolerà a sua discrezione in relazione alla particolare situazione locale ed alle previsioni di ampliamento della rete di fognatura urbana.

Onde potere ottenere sufficiente efficienza nei livelli depurativi, più proprietari potranno consorziarsi per costruire e gestire un impianto in comune.

L'adozione di un impianto individuale di trattamento dovrà essere approvato dal Comune dietro presentazione di un dettagliato progetto, con relazione tecnica e calcoli di dimensionamento e sarà sottoposto al parere dell'autorità sanitaria competente.

I proprietari assumeranno impegno, con regolare dichiarazione, a mantenere detti impianti di trattamento in perfetto stato di funzionamento, adottando ogni cura per le occorrenti manutenzioni e per lo smaltimento del fango di supero, in conformità alle normative vigenti. Detto impegno dovrà contenere l'indicazione della persona che assumerà tutte le responsabilità connesse alla gestione dell'impianto.

Il Comune potrà liberamente fare eseguire verifiche, prelevare campioni delle acque e revocare l'autorizzazione allo scarico ove trovasse non osservate od inefficaci le cautele intese ed evitare qualsiasi pericolo per la pubblica igiene e per la tutela della qualità dei corpi idrici superficiali e delle falde acquifere.

L'adozione degli impianti individuali di trattamento delle acque di scarico è da adottarsi in via del tutto provvisoria, con l'obbligo di demolizione degli stessi ed allacciamento alla fognatura urbana servita da impianto centralizzato di depurazione, con i tempi e le modalità previsti dall'art. 8.

A monte e a valle dell'impianto di depurazione, deve essere disposto un pozzetto di ispezione accessibile o altro dispositivo che permetta un prelievo agevole dei campioni. Detto pozzetto dovrà avere le caratteristiche indicate nello specifico schema allegato al presente regolamento.

Gli effluenti provenienti da sanatori, cliniche, ospedali ecc. nei quali possono essere presenti in elevate concentrazioni batteri patogeni, dovranno essere soggetti anche ad un adeguato trattamento di disinfezione, che sarà definito dall'autorità sanitaria locale.

6 SCARICHI VIETATI

E' assolutamente vietato immettere nelle pubbliche fognature sostanze che possono danneggiare gli impianti o arrecare danno alla salute degli addetti alla manutenzione delle fognature e degli impianti di depurazione al loro servizio, oltre che al corpo d'acqua ricettore del carico finale.

In modo particolare sono vietati:

- a) Sostanze solide come immondizie, stracci, letame, rifiuti di macelli, di cucina, di lavorazione di frutta e verdura, sabbia, ceneri, scorie, vinacce, contenuti di pozzi neri e fanghi di trattamento;
- b) Tutte le sostanze che possono provocare depositi o ostruzioni;
- c) Sostanze infiammabili, esplosive, tossiche, infette o radioattive;
- d) Liquami di stalla, siero, sangue, benzine, oli, solventi, grassi;
- e) Vernici, gas, vapori;
- f) Acque sorgive e freatiche.
- g) Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti anche se triturati, in fognatura.
Art. 33 c. 3 D.Lgs 152/99 e successive modifiche

Chiunque immette dette sostanze, anche accidentalmente, è tenuto ad informare il Comune ed al pagamento dei danni causati.

7 AVVISO DI ENTRATA IN SERVIZIO DELLA PUBBLICA FOGNATURA

Stabilito che tutti gli scarichi esistenti all'interno delle zone servite devono essere allacciati, quando un nuovo tronco di fognatura viene messo in condizioni di funzionare, l'Ente gestore ne dà notizia e provvede all'aggiornamento delle zone precedentemente dichiarate servite. L'avviso avverrà con manifesto affisso all'Albo Pretorio e nelle località interessate.

8 TERMINE PER L'ALLACCIAMENTO DEI FABBRICATI PREESISTENTI

I proprietari dei fabbricati preesistenti al condotto di fognatura dovranno, entro il termine di un anno dalla notifica di cui all'art. 7 aver provveduto, a loro cura e spese, all'espurgo completo dei liquami e fanghi di eventuali pozzi neri, fosse Imhoff e pozzi perdenti ed alla loro bonifica mediante riempimento con materiale inerte; allo stesso modo si dovrà operare in caso di presenza di altri sistemi autonomi di smaltimento.

I proprietari procederanno, dopo presentazione di domanda di allacciamento corredata dalla documentazione di cui all'art. 15, all'allacciamento della canalizzazione privata con la rete pubblica e all'adeguamento delle canalizzazioni interne alle prescrizioni del presente regolamento.

9 RICOSTRUZIONE DI CONDOTTI DI FOGNATURA O COSTRUZIONE EX NOVO DI CONDOTTI DI FOGNATURA IN PARALLELO O A SOSTITUZIONE DI ROGGE ESISTENTI.

In occasione di ricostruzione di condotti di fognatura o di costruzione di condotti di fognatura in parallelo o a sostituzione di rogge esistenti, saranno avvisati i proprietari con le modalità già indicate all'art. 7.

I proprietari dovranno fornire precise indicazioni per via scritta sulla posizione, caratteristiche e numero dei loro scarichi e produrre domanda di allacciamento.

Ove non siano prodotte le richieste indicazioni, il Comune darà luogo all'allacciamento degli scarichi che si scoprissero durante i lavori e la relativa spesa sarà rimborsata dal proprietario.

Nessuna responsabilità avrà il Comune per i danni che allo stabile provenissero dal mancato allacciamento di scarichi non denunciati.

10 ONERE D'ALLACCIAMENTO IN SEDE STRADALE E SPESE RELATIVE

Gli allacciamenti alla fognatura comunale saranno eseguiti in corrispondenza degli imbocchi appositamente previsti allo scopo.

Allacciamenti in altre posizioni potranno essere eseguiti solo in casi eccezionali e con particolari cautele.

Le opere in sede stradale per allacciamenti degli scarichi privati al condotto fognario, saranno eseguiti previa autorizzazione al taglio strada rilasciata dal Comune a spese del proprietario e su di lui richiesta, con versamento anticipato di una somma a titolo di deposito cauzionale, che sarà determinata ogni volta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Ciò vale anche per le modifiche agli allacciamenti esistenti.

11 IMMISSIONE DURANTE LA COSTRUZIONE DI NUOVI FABBRICATI

In occasione della costruzione di nuovi fabbricati, il Comune permetterà una o più immissioni nella fognatura stradale, ove esista, come scarico provvisorio dei servizi degli operai addetti alla costruzione.

I condotti per tale scarico provvisorio dovranno essere scelti, a cura del proprietario del fabbricato, fra quelli destinati a servire in modo definitivo il fabbricato.

12 COSTRUZIONE DI FOGNATURA SU SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEI PROPRIETARI

Quale onere di urbanizzazione, il Comune può imporre ai proprietari la costruzione di collettori di fognatura su suolo pubblico, ad uso collettivo, le cui spese di costruzione saranno sostenute dai proprietari, secondo le convenzioni che di volta in volta saranno stipulate con il Comune nel rispetto delle leggi urbanistiche vigenti in materia.

Nella costruzione dei condotti e relative opere accessorie saranno seguite scrupolosamente le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

13 PROPRIETÀ DELLE TUBAZIONI

Le tubazioni in sede stradale serventi agli scarichi degli stabili privati sono, ad ogni effetto, di proprietà del Comune.

14 AERAZIONE DELLE FOGNATURE

Per assicurare le condizioni igieniche della fognatura pubblica il Comune ha la facoltà di fissare ai fabbricati privati, nei luoghi ove lo creda necessario, dei tubi di aerazione della fognatura.

I tubi saranno applicati con il dovuto rispetto dell'estetica del fabbricato.

Per l'aerazione delle fognature, potranno essere utilizzati anche doccioni privati di pluviali, purché alla loro utilizzazione non ostino questioni d'igiene.

15 DOMANDA D'ALLACCIAMENTO – PROGETTO DELLA CANALIZZAZIONE INTERNA E DELL'ALLACCIAMENTO

Per ogni nuovo fabbricato la domanda d'allacciamento alla fognatura comunale è sostituita dal permesso all'allacciamento rilasciato contestualmente alla concessione edilizia.

La documentazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia dovrà contenere:

- 1) Pianta, in scala non minore di 1:100, con indicazione dettagliata delle reti di canalizzazione (meteoriche e nere), nelle quali siano indicati i diametri delle tubazioni, i materiali con cui sono costruite, le bocche ed i pozzetti d'ispezione, i sifoni ed ogni altro manufatto costruttivo, fino all'attacco stradale.
- 2) Nel caso sia previsto uno o più impianti individuali di depurazione, dettagliato progetto, con relazione tecnica, calcoli di dimensionamento e disegni esecutivi particolareggiati, programma di gestione e manutenzione dell'impianto e dichiarazione esplicita con cui il proprietario s'impegna a gestire l'impianto o di farlo gestire, con ogni cura e secondo le particolarità indicate nel programma di gestione, provvedendo ad ogni spesa per energia elettrica, reattivi chimici, manutenzione accurata dei macchinari, allontanamento del fango di supero.
- 3) Una tabella riassuntiva con indicata:
 - la misura della superficie totale della proprietà;
 - la superficie coperta;
 - la superficie scoperta ma impermeabilizzata;
 - la volumetria e la destinazione dell'edificio e delle sue parti.

Tutti gli elementi indicati dovranno essere presentati, per i nuovi fabbricati, all'atto della richiesta di concessione della licenza edilizia, e per i fabbricati esistenti, in occasione di ristrutturazioni o in occasione dell'allacciamento conseguente alla costruzione di una nuova fognatura comunale o in ogni circostanza in cui le esigenze igieniche od altro richiedano sistemazioni e miglioramenti degli impianti interni.

16 VISITA TECNICA D'UFFICIO

Per i fabbricati di nuova costruzione e per quelli esistenti soggetti a ristrutturazioni, la canalizzazione interna, una volta ultimata, dovrà essere verificata dall'Ufficio Tecnico Comunale, prima dell'occupazione, all'atto della visita prima del rilascio del certificato di abitabilità.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario od il suo tecnico con il personale operaio necessario, che dovrà prestarsi in tutto quanto occorre per la verifica, a richiesta del funzionario del Comune.

La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione al presente regolamento e alla loro conformità al progetto approvato.

Il giudizio di conformità non implica approvazione del Comune per quanto riguarda la qualità della costruzione, dei materiali utilizzati ecc. per i quali permane la completa responsabilità dei tecnici preposti alla progettazione ed all'esecuzione delle opere.

Il Proprietario, nel proprio interesse, potrà richiedere ai tecnici del Comune una visita preventiva degli impianti, prima di provvedere all'interramento degli scarichi ed all'incassatura delle canalizzazioni.

17 ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI

Il Comune ha la facoltà, in qualsiasi momento, di fare ispezionare da propri funzionari qualificati il sifone e la bocca d'ispezione dei singoli fabbricati.

A mezzo dei suoi Funzionari qualificati, il Comune, con preavviso di 24 ore, potrà procedere in ogni tempo alla visita della fognatura interna dei fabbricati per constatare lo stato di manutenzione e di funzionamento.

In caso di urgenze questa ispezione potrà avvenire senza preavviso ma con speciale autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

18 RIPARAZIONI DEI CONDOTTI D'ALLACCIAMENTO E SPESE RELATIVE

Verificandosi guasti od ostruzioni nei condotti d'allacciamento in sede stradale, il Comune, a richiesta dell'interessato, provvederà all'occorrente riparazione e spurgo; le spese inerenti così allo spurgo come alle riparazioni saranno a carico del Comune ove il guasto risulti dipendente da difetto di costruzione del condotto o da altre opere in sede stradale.

In ogni altro caso dette spese saranno a carico del privato sempre senza pregiudizio della penalità prevista per eventuali contravvenzioni al presente regolamento incorse.

19 STRADE PRIVATE

Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche i fabbricati lungo strade private.

I proprietari dei fabbricati fronteggianti le strade private dovranno quindi provvedere, nei termini stabiliti dall'art. 8, alla costruzione della fognatura della strada privata.

Ove i proprietari interessati non vi provvedano nei termini prescritti dal detto articolo, sarà facoltà del Comune provvedere all'esecuzione dell'opera ponendo a carico dei proprietari dei fabbricati, in tutto od in parte prospicienti la strada, tutte le spese relative, suddivise in proporzione alla quota di lavori competente ciascuna proprietà.

Le spese di manutenzione della fognatura su strada privata sono a carico dei privati.

L'obbligo di provvedere alla costruzione della fognatura sulla strada privata esiste anche per strade non comprese nella zona servita indicata all'art. 3, nel caso in cui la distanza tra edifici e zona servita sia inferiore a 200 metri.

SEZIONE II

20 PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI IMPIANTI INTERNI DEI FABBRICATI

20.1 MATERIALI DELLE TUBAZIONI – DISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI

Le condutture per le acque nere devono essere di materiale resistente alla corrosione ed all'abrasione, levigate ed impermeabili.

Quando le tubazioni sono esterne e soggette a possibili azioni contundenti oppure interrato ma esposte al traffico degli autoveicoli, esse debbono essere adeguatamente protette.

Nel sotterraneo, le tubazioni si terranno al di sopra del pavimento, appese al soffitto o a pareti, oppure saranno disposte entro apposito cunicolo ispezionabile, coperto da lastre o griglie di facile rimozione.

Le tubazioni saranno disposte sotto regolari livellette, con giunti e tappi d'ispezione, a perfetta tenuta, così da impedire ogni fuga di liquido o di gas, salvo quelle prescrizioni che potranno essere di volta in volta richieste dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Le pendenze del fondo delle tubazioni di acque nere non chiarificate, dovranno essere almeno del 3%. Eccezionalmente, sotto condizione che sia assicurato un abbondante deflusso o che le acque siano chiarificate, potranno essere ammesse pendenze inferiori al 3%.

Per le acque bianche, la pendenza minima ammissibile è dell'1%.

I cambi di allineamento altimetrici e planimetrici delle tubazioni saranno eseguiti sempre accuratamente con pozzetti di raccordo, provvisti di chiusino, facilmente ispezionabili; altrimenti saranno eseguiti con raccordi in curva, per i quali s'impiegheranno speciali tubi curvi con nel raccordo od immediatamente presso lo stesso, tappi d'ispezione facilmente accessibili.

Tappi d'ispezione saranno disposti alla base di tutte le colonne montanti.

Le dimensioni dei pozzetti d'ispezione dovranno essere tali da permettere il comodo accesso e le manipolazioni necessarie per l'eventuale pulitura delle tubazioni.

Tutte le colonne verticali di carico collettrici degli apparecchi sanitari, dovranno essere prolungate fino al di sopra dei tetti, per rendere possibile la ventilazione, salvo la maggiore altezza cui dovessero essere portati per non recare molestie o danno ai vicini.

Se nel raggio di 6 metri attorno allo sbocco di tali tubi vi fossero aperture di abitazione si dovrà fare in modo che i tubi di aerazione si innalzino fino ad 1 metro più in alto del limite superiore della luce di detta apertura.

20.2 SEPARAZIONE DEI CONDOTTI DI ACQUE NERE DA QUELLI DI ACQUE BIANCHE

Il sistema di condutture adducenti i liquami provenienti dai servizi igienici, cucine ed in genere adducenti acque reflue domestiche, sarà completamente indipendente dal sistema di tubazioni di raccolta delle acque bianche meteoriche provenienti da cortili, tetti, terrazze, giardini ed in genere qualsiasi area scoperta non contaminata.

Qualora la pubblica fognatura fosse di tipo misto, il collegamento fra i due sistemi di tubazioni sarà realizzato immediatamente prima dell'allacciamento alla fognatura comunale.

In tutti i casi ove siano presenti condizioni idrogeologiche favorevoli, tali da permettere un recapito diverso rispetto alla fognatura, non è possibile lo scarico delle acque meteoriche nella medesima.

Tali acque saranno convogliate separatamente in sottosuolo o in acque superficiali.

Qualora la pubblica fognatura fosse di tipo separato, le acque nere e meteoriche saranno convogliate separatamente mediante due manufatti di allacciamento.

20.3 INTRODUZIONE DEL SISTEMA CON FOGNATURE SEPARATE NELLA RETE COMUNALE

Qualora il Comune decida di sostituire ad un preesistente sistema di smaltimento combinato degli effluenti liquidi, un sistema con fognatura separata, i nuovi insediamenti dovranno prevedere sistemi di fognatura interna e di recapito separati.

In caso di ristrutturazioni di fabbricati che comportino interventi sulla rete fognaria interna sarà obbligatorio procedere, almeno per le aree interessate, alla separazione delle reti.

20.4 PARTICOLARITÀ DELL'IMPIANTO INTERNO, IN CORRISPONDENZA DELL'ALLACCIAMENTO CON LA FOGNATURA

I condotti di scarico, prima dell'allacciamento con la fognatura stradale, dovranno essere muniti di una bocca per ispezione del tronco in sede stradale e di un sifone.

Detto sifone dovrà essere provvisto di condotto per la ventilazione secondaria con presa d'aria a quota non inferiore al piano stradale, secondo le particolarità indicate nella figura riportata in allegato (all. 8 e 9).

Il braccio del giunto semplice (A) viene utilizzato per ispezionare il tratto di fognatura dall'edificio alla rete stradale.

Il sifone a chiusura idraulica (B) è del tipo "Firenze" provvisto di ispezione e della bocchetta (C) per l'applicazione del tubo esalatore.

L'ispezione (D) serve per ispezionare la condotta dell'utente.

Tutte le ispezioni (A, B e D) sono ermeticamente chiuse da un tappo appoggiato su guarnizioni di gomma e fermato a pressione da un serra tappo.

Ove non disposto in locale protetto, il sistema di pezzi speciali in oggetto sarà collocato entro una cameretta ispezionabile con dimensioni adeguate al diametro delle tubazioni, con torrino e chiusino d'accesso in ghisa, come da disegni allegati. La cameretta d'ispezione sarà collocata entro l'area privata all'interno del fabbricato se ciò non fosse possibile immediatamente all'esterno dello stesso.

20.5 SCARICHI A QUOTA INFERIORE A QUELLA DEL PIANO STRADALE – IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni provocati dal rigurgito in apparecchi con bocca di scarico disposta sotto il piano stradale.

I proprietari potranno adottare particolari tipi di apparecchiature antirigurgito, ma sempre dietro loro diretta responsabilità, senza che il Comune sia interessato da eventuali malfunzionamenti dei suddetti impianti.

Quando, per ragioni di quota, non sia possibile scaricare entro il collettore di fognatura comunale, si dovranno adottare appositi impianti di sollevamento con pompe centrifughe od altre apparecchiature appositamente adatte per fognature.

Il progetto dell'impianto di sollevamento con le caratteristiche precise delle attrezzature e delle disposizioni d'impianto, deve essere allegato alla domanda di cui all'art. 15.

Si richiede comunque che:

- Il macchinario di sollevamento sia di tipo speciale per fognature, resistente alla corrosione e abrasione e atto al trasporto diretto (senza interposizione di griglie) di tutti i corpi solidi contenuti nei liquami.
- Dovranno essere adottate 2 pompe, una di riserva all'altra, dimensionate in modo tale che ciascuna pompa sia in grado di smaltire più della portata complessiva massima prevedibile.
Allorquando siano previste più di 2 pompe, esse devono essere dimensionate in modo che mettendo fuori servizio una pompa le restanti due o più unità debbano essere in grado di smaltire la portata massima.
- Ciascuna pompa sarà dotata di 2 saracinesche d'intercettazione poste rispettivamente a monte e a valle in modo da potere togliere la pompa dal servizio anche quando le altre sono in funzione.
- Ciascuna pompa sarà dotata sulla mandata di un'apposita valvola di ritegno di tipo difficilmente intasabile; sono tuttavia da preferirsi particolari disposizioni d'impianto atte ad evitare l'utilizzo di valvole di ritegno.
- Il pozzo di carico delle pompe deve essere dotato di adeguata ventilazione, ricorrendo, ove necessario, alla ventilazione forzata e non deve arrecare disturbi di tipo igienico.
- Il comando per l'avviamento e l'arresto delle pompe sarà di tipo automatico e manuale di emergenza.
- Ove dette apparecchiature siano disposte in locali in cui ci sia pericolo di formazione di gas esplosivi, esse debbono essere racchiuse in un contenitore di tipo antideflagrante.
- Dovrà essere previsto un dispositivo di allarme attivato in tutti quei casi in cui avvengano guasti nell'impianto di sollevamento.
- In ogni caso, quando le bocche di scarico siano a quota inferiore al piano stradale, il proprietario si assumerà ogni responsabilità per danni dovuti a eventuali rigurgiti.

20.6 SIFONI IN CORRISPONDENZA DEGLI APPARECCHI DI VENTILAZIONE SECONDARIA

Tutti gli apparecchi di evacuazione delle acque di rifiuto collegati con il sistema di scarico debbono essere dotati di sifone a tenuta idraulica, di idonee caratteristiche in modo da impedire in qualunque caso esalazioni nei locali.

E' inoltre tassativamente richiesta anche la ventilazione secondaria di tutte le colonne discendenti da eseguirsi secondo le migliori tecniche e le particolarità dell'impianto.

Si potrà derogare dall'adozione della ventilazione secondaria solo in quei casi nei quali la limitata importanza dell'impianto interno dia garanzia che sia evitato ogni pericolo di svuotamento dei sifoni per aspirazione.

20.7 DOCCIONI DEI PLUVIALI

Nei doccioni dei pluviali non devono essere immesse altre acque che non siano quelle di pioggia.

Gli stessi doccioni saranno incassati nel muro di facciata, se questo è a filo di strada, per l'altezza minima di m. 3,50 dal piano stradale; l'incassatura ove occorra, dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario, contemporaneamente all'esecuzione delle opere d'allacciamento alla fognatura stradale.

20.8 FOSSE IMHOFF E DISPOSITIVI ANALOGHI

Per i fabbricati allacciati alla fognatura comunale munita di impianto terminale di depurazione tali dispositivi devono essere disattivati.

Detti manufatti possono essere mantenuti in servizio solo nel caso in cui la pubblica fognatura non abbia la pendenza sufficiente o le caratteristiche necessarie al convogliamento di reflui non chiarificati.

Nelle zone non ancora allacciate al depuratore è espressamente richiesto, sulla rete di acque nere, un sistema di chiarificazione tipo fossa Imhoff.

Tali vasche verranno disattivate nel momento in cui la fognatura comunale verrà collegata al sistema di depurazione centrale.

Queste vasche dovranno essere spurgate almeno una volta l'anno dal fango e dai materiali grossolani accumulatisi sul fondo, lo smaltimento dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le acque meteoriche non devono essere convogliate nelle fosse Imhoff.

Le vasche dovranno essere del tipo riportato nell'allegato 8 e i compartimenti di sedimentazione e di accumulo del fango dovranno essere dimensionati in accordo alle utenze allacciate.

SEZIONE III – SCARICHI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

21 TERMINI PER ATTIVAZIONE DELLO SCARICO

L'attivazione di qualsiasi scarico di "acque reflue industriali" è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 152/99 e successive modifiche.

L'allacciamento alla pubblica fognatura non implica la facoltà di attivazione dello scarico che deve sempre essere preceduta dalla concessione dell'autorizzazione allo scarico.

22 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

I titolari di insediamenti produttivi anche se aventi scarichi di sole "acque reflue domestiche", prima dell'attivazione dello scarico, devono inoltrare specifica domanda di autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura; in maniera da permettere al Comune una giusta classificazione degli scarichi. Gli scarichi derivanti da insediamenti produttivi contenenti esclusivamente "acque reflue domestiche" sono sempre ammessi in fognatura nel rispetto del presente regolamento; l'autorizzazione pertanto non è necessaria ed è sostituita dal permesso all'allacciamento.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata in conformità a quanto previsto dall'art. 46 del D.Lgs 152/99 e successive modifiche.

In particolare la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.

Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 al D.Lgs 152/99 e successive modifiche, in base all'art. 46 del D.Lgs 152/99 e successive modifiche e successive modifiche la domanda deve altresì indicare:

a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico.

La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;

b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

23 REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

La qualità e la quantità delle acque provenienti da insediamenti produttivi dovrà essere tale da:

- Salvaguardare i dimensionamenti idraulici assunti per la rete di fognatura.
- Non danneggiare i manufatti della rete di fognatura.
- Non interferire negativamente con il processo depurativo finale né sulla qualità dello scarico della pubblica fognatura.

24 MODIFICHE DEI PROCESSI PRODUTTIVI RISPETTO ALL'AUTORIZZAZIONE

Nel caso di ampliamenti, trasferimenti ed ogni altra modifica nel processo produttivo che comporti una variazione quantitativa o qualitativa dello scarico, il titolare o responsabile di uno scarico di origine produttiva è tenuto ad informare il Comune ed a presentare una nuova domanda di autorizzazione allo scarico.

25 VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio.
Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.

Salvo quanto previsto dal D.Lgs n. 372 del 04.8.1999, l'autorizzazione è valida per quattro anni del momento del rilascio.

Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.

Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 34 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

La disciplina regionale di cui al comma 3 dell' art. 45 del D. Lgs 152/99 e successive modifiche può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione forme di rinnovo tacito della medesima.

26 CONTROLLI ED ISPEZIONI

I soggetti individuati dall'Amministrazione Comunale per le verifiche ed i controlli sulla quantità e qualità degli scarichi sono autorizzati ad effettuare le verifiche sulle condizioni che danno luogo allo scarico, al prelievo di campioni ed alla verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Il titolare o comunque il responsabile dello scarico è tenuto a fornire al personale incaricato tutte le informazioni ed a concedere l'accesso ai siti dai quali si origina lo scarico, all'eventuale impianto di trattamento delle acque ed al sistema di scarico.

27 RETI INTERNE DI FOGNATURA

Le reti interne di fognatura dei nuovi insediamenti produttivi dovranno essere di tipo separato, distinte in:

- **Rete delle acque reflue domestiche;** cui saranno allacciati docce, servizi igienici, mensa e simili e comunque acque derivanti prevalentemente dal metabolismo umano.
- **Rete delle acque meteoriche:** in questa rete saranno convogliate tutte le acque dei tetti e delle superfici impermeabili che nella fase di raccolta e convogliamento non dilavino superfici contaminate. Scaricate preferibilmente nell'ordine: in corpo d'acqua superficiale, nel suolo, in pubblica fognatura
- **Rete delle acque reflue industriali:** in questa rete saranno convogliate tutte quelle acque che sono utilizzate nel corso del processo produttivo, le acque meteoriche di prima pioggia scolanti da superfici contaminate e da tutte le aree dove possono prodursi scarichi di acque reflue diverse da quelle domestiche o meteoriche.
- **Rete di acque di raffreddamento, lavaggio e produzione di energia:** se non riciclate saranno convogliate separatamente dalle restanti e, se non contaminate (p.e. raffreddamenti diretti), scaricate preferibilmente nell'ordine: in corpo d'acqua superficiale, nel suolo, in pubblica fognatura.

La temperatura delle acque scaricate dovrà essere tale da assicurare la compatibilità ambientale dei reflui con il corpo ricettore; dovranno in ogni caso essere rispettate le condizioni previste per il parametro "temperatura" previste dalla tab. 3 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche

Non è ammessa la commistione delle acque di raffreddamento, lavaggio e produzione di energia con quelle industriali a monte del pozzetto di prelievo di queste ultime.

Le reti delle acque recapitate in fognatura dovranno viaggiare separate e potranno essere unificate, qualora la pubblica fognatura fosse di tipo misto, immediatamente a monte del punto di immissione in pubblica fognatura.

Su ogni rete prima dell'unificazione dovrà essere realizzato un pozzetto d'ispezione facilmente accessibile per l'eventuale prelievo di campioni.

Per gli insediamenti esistenti alla data d'entrata in vigore del presente regolamento è ammesso il sistema misto, fermo restando il divieto di diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lgs 152/99 e successive modifiche, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti di qualità previsti.

E' comunque facoltà dell'Ente gestore, in sede di rinnovo dell'autorizzazione prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.

28 ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA DELLE RETI PROVENIENTI DALL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

E' ammesso un solo punto di scarico per ciascuna delle reti precedentemente menzionate.

Ogni punto di scarico deve essere facilmente e liberamente ispezionabile.

Il punto di scarico della fognatura delle acque reflue industriali sarà dotato di pozzetto di controllo (come da modello dell'allegato 12) da cui sia possibile l'ispezione e l'eventuale prelievo dei campioni.

29 TRATTAMENTO DELLE ACQUE DEFLUENTI DALLE RETE INTERNA DI FOGNATURA

- Le acque defluenti nella rete indicata come rete di acque domestiche saranno immesse nella fognatura pubblica nel rispetto delle norme già indicate per gli insediamenti civili.
- Le acque di raffreddamento, lavaggio e produzione di energia non contaminate dovranno essere, ove possibile, riciclate oppure, insieme a quelle meteoriche, saranno convogliate preferibilmente in corpi d'acqua superficiale o nel suolo in tutti i casi in cui ciò risulti possibile.
- Le acque della rete industriale saranno immesse nella pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni particolari impartite con l'autorizzazione allo scarico anche se non contemplate nel presente regolamento e nel rispetto dei limiti di qualità di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs 152/99 e successive modifiche.

30 STRUMENTI DI MISURA

Per scarichi ritenuti significativi sia per la loro dimensione e/o per le caratteristiche di pericolosità, in particolare per gli scarichi contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lgs 152/99 e successive modifiche, potranno essere richiesti da parte dell'Ente gestore, strumenti misuratori-registratori dei parametri giudicati critici per il processo di depurazione pubblico o per i manufatti della pubblica fognatura e dell'impianto di depurazione

Gli impianti e gli strumenti devono essere sempre mantenuti in perfetta efficienza a cura del titolare dell'insediamento.

Ogni guasto o funzionamento anomalo dovrà essere tempestivamente segnalato all'Ufficio Tecnico Comunale.

31 TABELLA DEI LIMITI DI ACCETTABILITÀ

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi autorizzati all'immissione nella pubblica fognatura dovranno rispettare i limiti della tabella 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs 152/99 e successive modifiche, fermo restando che per le sostanze di cui ai numeri 13-24 compresi della medesima tabella il limite di immissione sarà quello previsto dalla stessa per lo scarico in acque superficiali.

32 DEROGHE AI LIMITI DI ACCETTABILITÀ

In casi particolari, dietro apposita richiesta idoneamente motivata, si potranno autorizzare scarichi di acque reflue industriali con valori limite eccedenti quelli della Tabella 3 del D.Lgs 152/99 e successive modifiche.

Non è comunque possibile concedere deroghe per i parametri riportati nella Tab. 5 dell'Allegato 5 al D.Lgs 152/99 e successive modifiche.

La deroga allo scarico sarà legata alla stipula di una convenzione tra Richiedente ed Ente gestore che regoli le modalità tecniche ed amministrative in particolare in relazione alle tariffe del servizio di collettamento e depurazione.

33 REVOCHE

L'autorizzazione allo scarico può in qualsiasi momento essere revocata in base all'Art. 51 comma c) del D.Lgs 152/99 e successive modifiche che sancisce *“la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente”*.

34 SOSTANZE NON PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 152/1999

Qualora nello scarico delle attività produttive si rilevasse la presenza di sostanze non contemplate nelle tabelle allegate al D.Lgs 152/99 e successive modifiche, i limiti specifici saranno determinati dal Comune sentito il responsabile del Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione.

35 REGOLARITÀ DELLO SCARICO

Al fine di evitare scarichi di punta sull'impianto di depurazione, le ditte con scarichi discontinui dovranno installare vasche d'accumulo ed equalizzazione atte a regolare l'immissione dello scarico nella rete di fognatura garantendo un'immissione omogenea e costante in qualità e quantità. Compatibilmente con i cicli lavorativi gli scarichi industriali equalizzati dovranno essere immessi nell'arco delle 24 ore.

SEZIONE IV

36 SANZIONI

Per il mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 39 della Legge Regionale 27 Maggio 1985 n. 62 e dagli artt. 54 e 59 del Decreto Legislativo 152/99 e successive modifiche.

37 LEGISLAZIONE GENERALE DI RIFERIMENTO

Per quanto non espresso dal presente regolamento si farà riferimento ai Decreti Legislativi n° 152/99, e successive modifiche ed integrazioni ed alla Legge Regionale 27 Maggio 1985 n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni.

38 NORME ABROGATE

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme incompatibili contenute in altri regolamenti comunali.

39 TERMINI PER L'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

I termini per l'allacciamento di cui all'art. 8 potranno essere modificati dal Sindaco nei casi in cui ciò si riveli necessario per limitare gli interventi in sede stradale.

40 TERMINI PER ADEGUAMENTO PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Le attività produttive con scarico di acque reflue industriali, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso di autorizzazione allo scarico, devono adeguare i propri scarichi alle norme stesse entro mesi 6 dalla data di approvazione del regolamento.

41 VALIDITÀ TERRITORIALE

Il regolamento presente vale per tutto il territorio comunale.

Le norme per l'accettabilità degli scarichi degli insediamenti produttivi sono uguali per tutti i tronchi di fognatura, tuttavia nella formulazione del giudizio idoneità per i singoli scarichi l'amministrazione terrà conto della diversa dimensione degli impianti.